

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Porrini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g OMISSIS promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

ATTORE

Contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli come da fogli inviati telematicamente.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

SOCIETA' CORRENTISTA hanno convenuto in giudizio la **BANCA** spa chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma a credito di quest'ultima pari ad euro 102.588,87 o altra somma risultante in corso di causa costituita da interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica.

Chiedeva inoltre il riconoscimento degli interessi creditori eventualmente maturati per effetto della eliminazione delle poste passive indebite e la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni *ex lege* 108/96 e per pregiudizio alla reputazione commerciale.

Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando le domande attoree.

Depositata le memorie di rito, espletata CTU tecnica, la causa veniva chiamata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 giugno poi anticipata al 13 giugno anche per discussione orale.

A tale udienza i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa.

All'esito il Giudice emanava la presente sentenza.

In *primis* si rileva come l'attrice non abbia formulato domanda di accertamento di nullità dei contratti prodotti in atti dalla società convenuta né domanda di rettifica del saldo, neppure nella memoria 183 numero 1 cpc a seguito dell'eccezione formulata da parte convenuta di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitato.

L'attrice nel *petitum* dell'atto introduttivo, non modificato né con la memoria 183 cpc né in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto "la condanna al pagamento ...per restituzione di somme dalla correntista corrisposte".

La domanda formulata dall'attrice viene quindi qualificata come domanda di ripetizione di indebito e come tale viene rigettata in quanto inammissibile.

E' stato data prova in atti (pagine 6 e 10 della CTU e pagina 3 riga 3 dell'atto introduttivo) che il conto corrente oggetto di causa è tutt'ora aperto e la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, in presenza di un conto aperto, l'azione di ripetizione dell'indebito non può essere esperita.

La Corte di Cassazione nella sentenza 798 del 15.01.2013 ha rilevato la non ammissibilità di una domanda di condanna fondata sulla deduzione di addebiti su conto corrente bancario assunti come illegittimi, qualora il conto corrente non sia chiuso.

In effetti la mera annotazione di poste addebitate dalla banca al correntista non può "trasformare" i versamenti effettuati dal correntista stesso in altrettanti indebiti: come ha precisato la stessa Cassazione nella citata sentenza "...l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che noti vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità del credito nei limiti del fido accordatogli) ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua, non ha ancora avuto luogo. Di un pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultano interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente, all'atto della chiusura del conto"

Nella fattispecie il conto era assistito da apertura di credito a partire dal 4.7.2008 come comprovato dai documenti 14-16 prodotti dalla banca e come attestato dal CTU alle pagine 8-10 della perizia.

Nell'anno 2009, in cui risultano addebitati interessi anatocistici (nella misura di euro 1,50) il conto era affidato.

L'addebito in questione ha quindi avuto il solo effetto di aumentare di euro 1,50 l'esposizione debitoria della società attrice ma tale somma non è stata ancora pagata essendo il conto ancora in essere. Lo stesso vale in riferimento all'importo di euro 79,36 di interessi asseritamente superiori al tasso soglia che, essendo il conto aperto non sono stati ancora pagati né vi è prova che ciò sia avvenuto nel corso del rapporto. In tal senso Trib Livorno 5.8.2015; Trib Civitavecchia 09.04.2016, Trib Padova 31.07.2014; Trib Monza 26.10.2015).

Si rientra quindi appieno nell'ipotesi già delineata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 24418/2010 che ha affermato che l'azione di ripetizione non può essere esperita in presenza di un conto aperto. La Corte, in tale sentenza, ha precisato che l'azione di ripetizione può essere esercitata solo in presenza di rimesse solutorie vale a dire di veri e propri pagamenti che abbiano avuto lo "scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca".

Ad essere ripetibili pertanto sono le somme indebitamente pagate e non i meri addebiti illegali.

Parte attrice anziché il rimborso degli addebiti illegittimi avrebbe potuto chiedere il rimborso di eventuali rimesse solutorie effettuate già nel corso del rapporto e quindi ripetibili. Questa domanda non è stata proposta ma anche se lo fosse stata sarebbe stata da rigettarsi in quanto sfornita di supporto probatorio **avendo parte attrice depositato solamente gli estratti conto a scalare che non evidenziano i movimenti dei conto** (prelievi e pagamenti) ma solo i numeri debitori e creditori utilizzati per il calcolo degli interessi.

In ogni caso si rileva come gli indebiti contestati dall'attrice e rilevati dal CTU in misura modestissima non sono stati idoneamente provati essendo stati prodotti in causa solo gli estratti scalari che non riportano tutti i movimenti del conto con indicazione della data di effettuazione e della data di valuta di ogni singola operazione e della relativa causale ma riportano unicamente i "riassunti scalari" che contengono i "numero creditori" e i "numeri debitori" cioè, rispettivamente, la somma dei saldi di valuta con segno positivo e quella dei saldi di valuta con segno negativo moltiplicata per i giorni in cui il conto ha presentato quel saldo e divisa per cento.

La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale dato di valuta ma dalla stessa non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta dell'operazione come è invece possibile fare disponendo degli estratti analitici. In sintesi, mentre disponendo degli estratti analitici è possibile conoscere i singoli saldi giornalieri, disponendo dei soli estratti scalari si deve operare sui saldi medi trimestrali utilizzando quello che viene denominato "metodo sintetico" in contraddizione a "quello analitico". Anche nella presente fattispecie lo stesso CTU afferma che "i risultati del calcolo dell'anatocismo derivanti dall'applicazione del metodo sintetico sono solo approssimativi e si avvicinano al risultato matematicamente corretto a seconda della presenza o meno di movimentazioni potenzialmente distorsive".

In tal senso vedasi Trib Padova 15.07.2014 secondo cui *"il metodo sintetico consente una ricostruzione solo approssimata"*; Trib Monza 11.11.2015 secondo cui *"la metodologia del metodo sintetico consente una ricostruzione solo approssimata"*; Trib Torino del 18.09.2015 che afferma: *"il principio secondo cui nei rapporti bancari in conto corrente l'entità dei crediti e dei debiti da essi derivanti va dimostrata mediante la produzione di documentazione idonea a consentire l'integrale e certa ricostruzione del dare e dell'avere"*; Corte d'Appello di Venezia del 18.2.2012 secondo cui: *"l'utilizzo da parte del consulente del metodo sintetico non è in grado di fornire dati attendibili; i conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente"*; Trib Monza 18.11.2015 e da ultimo Corte d'Appello di Milano del 7.10.2015 secondo cui *"per la determinazione del saldo del conto corrente non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato"*.

Si rigetta la domanda di risarcimento danno ai sensi della Legge 108/96 e artt 2059 cc e 185 c.p. formulata dall'attrice per il fatto che la banca non aveva precisato che lo sconfinamento era stato contestato per i seguenti motivi:

- alla luce della CTU espletata, la contestazione è risultata infondata;
- non vi è prova del danno subito e cioè non vi è prova di revoca di affidamenti in corso o di maggiori oneri per l'attrice o che quest'ultima non sia riuscita ad ottenere altri finanziamenti.

Sentenza, Tribunale di Como, Dott.ssa Claudia Porrini, n. 942 del 13 giugno 2017

L'attrice si è limitata a produrre due lettere con cui altri istituti di credito le avevano chiesto spiegazioni circa lo sconfinamento.

-anche la liquidazione equitativa richiede, a monte, la dimostrazione dell'esistenza certa di un danno, che nella fattispecie non è stato provato.

Si rigetta altresì la domanda di danno alla reputazione in quanto tale pregiudizio avrebbe potuto verificarsi solo se la società attrice avesse provato di non aver superato i limiti del fido e quindi di essere stata indicata come "sconfinata" senza esserlo, mentre nella fattispecie, la contestazione del suo sconfinamento è risultata, alla luce degli accertamenti peritati, del tutto infondata.

Le spese di CTU come già liquidate con decreto de24.06.2016 per complessivi euro 2.816,52 oltre accessori di legge e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, queste ultime, come in dispositivo sulla base dei criteri indicati dal DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande attore.

Condanna la **SOCIETA' CORRENTISTA** in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che vengono liquidate in euro 13.400,00 oltre iva, cpa e spese generali.

Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate con decreto 24.06.16 a carico della società attorea condannandola al pagamento.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Como, 13 giugno 2017

**Il Giudice
dott.ssa Claudia Porrini**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*